NORME URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Art. 26

Misure finanziarie in materia di lavori pubblici

In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1985 e 1986 sui capitoli della categoria X e sul capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate rispettivamente nella misura del 50 per cento a ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1990. In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1986 e 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del detto stato di previsione per l'anno finanziario 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1990, non più in vigore dal 1 marzo 1990 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Capo	III — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-e-di-rapporti-finanziari/art-26-misure-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

finanziarie-in-materia-di-lavori-pubblici/versione/1